



# Città di Modica

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

N. 418/3OR

del 27/07/2018

**Oggetto: Misure di prevenzione e di contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione.**

## IL SINDACO

**Tenuto conto** che l'amministrazione comunale non intende autorizzare alcuna forma di vendita su aree demaniali ricadenti nel territorio di Modica, giacché essa, se effettuata genera una serie di illeciti amministrativi e/o penali perché effettuata con la vendita di prodotti riportanti marchi contraffatti e quasi sempre dannosi per la salute pubblica. Tale vendita, peraltro, rappresenta la c.d. "concorrenza sleale" nei confronti di attività commerciali regolarmente autorizzate;

**Visto** che tale vendita comporta l'indebita occupazione di parte della battigia destinata al passaggio dei pedoni/bagnanti e delle strutture destinate alla salvaguardia dei bagnanti stessi, con la conseguenza di creare disordine sociale e pregiudizio per la pubblica incolumità;

**Richiamata** la circolare del Ministero degli Interni n. 13301/110 del 06.07.2018 con oggetto "Prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale nell'ambito dell'Operazione "Spiagge Sicure";

**Atteso** che nel corso della stagione estiva l'abusivismo commerciale sull'arenile viene contrastato con interventi della polizia locale in concorso con le altre forze di polizia operanti nel territorio con l'obiettivo di «combattere l'abusivismo commerciale e l'abusivismo sanitario», ma anche «tutto ciò che nelle spiagge ha a che fare con la contraffazione, con l'illegalità», mettendo al centro il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con il coordinamento della Prefettura;

**Considerato** che la commercializzazione di prodotti in forma itinerante è consentita solo nelle aree individuate dall'amministrazione comunale o

dall'autorità competente per territorio, a seguito dell'emanazione di finalizzati atti amministrativi e che, dunque, la vendita di merce attuata in luoghi diversi da quelli autorizzati deve ritenersi vietata. In questo ultimo caso il venditore/trasgressore incorre nelle sanzioni contemplate negli articoli 28 e 28 del D.L. n. 114/98;

**Rilevato**, che l'art. 1 – comma 7 – del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80, stabilisce l'acquirente è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 7.000,00, qualora acquisti o accetti merce con marchi contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale;

In virtù del fatto che la Polizia Locale e le forze di polizia coordinate dalla Prefettura collaborano per un'intensa e continua azione di contrasto al commercio abusivo;

**Visto** che è necessario adottare provvedimenti temporanei finalizzati a contrastare il commercio abusivo perpetrato, durante la stagione balneare, specie sull'arenile del litorale, con il fine di limitare le conseguenze sopra ricordate, incidenti negativamente sulla sicurezza urbana ed incolumità pubblica, con lo scopo di disincentivare gli acquirenti che alimentano tale commercio illegale;

**Rilevato** che il fenomeno della vendita abusiva sovente impedisce la libera fruizione dell'arenile, che i soggetti interessati, spesso in contemporanea, svolgono tale attività abusiva raggiungendo centinaia di persone e spesso creano assembramenti di parecchie decine di unità;

In considerazione del fatto:

- che le persone dedite al predetto commercio trasportano e consegnano la merce nei luoghi di vendita non autorizzata e/o stazionano per prolungati periodi sulla pubblica via o sull'arenile esponendola sulla persona o conservandola in grandi sacchi di plastica, in borsoni o altri contenitori, facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti, così da venderla non appena gli operatori delle forze di polizia si allontanano anche di pochi metri o accordandosi con gli acquirenti per la consegna della merce in luoghi limitrofi non in vista ai tutori dell'ordine;

- che il trasporto e la detenzione della merce sulla pubblica via o sull'arenile avviene con furgoni, autovetture, velocipedi, motoveicoli, con mezzi pubblici, a piedi, in sacchi, borsoni o contenitori di grandi portandoli addosso, sono esclusivamente finalizzati alla sola azione di vendita della mercanzia e che pertanto le predette modalità di trasporto e detenzione devono essere considerate come atti direttamente ed immediatamente rivolti alla vendita su area pubblica e in forma itinerante e in quanto tali rientranti nella parte sostanziale dell'atto di vendita sanzionato dalla normativa nazionale, regionale e comunale;

- che i venditori abusivi, per coprirsi la fuga in occasione delle operazioni di contrasto

all'abusivismo commerciale poste in essere dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell'ordine possono utilizzare i sacchi, borsoni od altri contenitori come arieti con cui travolgere ignari passanti, cagionando loro lesioni con evidente pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica;

- che i prolungati stazionamenti con sacchi, borsoni o altri contenitori o con la merce addosso sono cause di frizioni con i residenti delle zone interessate al fenomeno e con gli operatori commerciali regolari, con i titolari dei pubblici esercizi, con i bagnini e con altre categorie produttive, con conseguenti stati di tensione tali da compromettere la sicurezza urbana;

**Verificato** che spesso i prodotti venduti dai soggetti abusivi non sono dotati delle necessarie certificazioni di sicurezza per la salute degli stessi consumatori e che visto l'alto numero di prodotti scambiati può creare problematiche alla tutela della salute pubblica;

**Considerato** che, per le motivazioni sopra addotte, le attività complessive dell'abusivismo commerciale, potrebbero portare a problemi di ordine pubblico e necessitano di provvedimenti a tutela della salute pubblica, prevenzione, legalità e sicurezza urbana.

**Vista** l'impossibilità di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale con gli ordinari strumenti giuridici per i repentini cambiamenti dell'esercizio di tale attività abusiva;

**Visto** l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08. 2000, come novellato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n. 125 inerente i nuovi poteri attribuiti al Sindaco in materia di incolumità pubblica e salute pubblica, attuati attraverso la emanazione di ordinanze contingibili e urgenti per le finalità di cui prima;

**Visto** l'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08. 2000; **Visto** l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 92;

**Richiamata** la sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 07.04.2011 che ha parzialmente modificato la formulazione dell'art. 54 del D. L.vo n. 267/2000;

## ORDINA

### **Art. 1 – divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni**

Su tutto il territorio comunale ivi compreso il litorale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in forma itinerante, è vietato a chiunque la contrattazione e l'acquisto di merce, fatte salve le violazioni previste sia dalle LL.RR. 18/1995 SMI e 28/1999(per i venditori abusivi) e dalla Legge n. 80/2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti).

È, inoltre, vietato in particolare sull'arenile demaniale sottoporsi a massaggi o acquistare altri servizi, da soggetti non autorizzati.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni le violazioni alla presente ordinanza, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

**Art. 2 – misure di prevenzione contro l'abusivismo commerciale da attuare da parte dei gestori di attività e relative sanzioni pecuniarie ed accessorie.**

E' fatto obbligo ai concessionari titolari e/o affittuari degli stabilimenti di presidiare e monitorare le aree in concessione compresa ogni struttura coperta (cabine, magazzini, depositi, spogliatoi ecc) affinché tali ambiti non siano utilizzati a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta da parte di soggetti non autorizzati.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, in caso di rinvenimento sul posto o sequestro di merce contraffatta e non, ai titolari dello stabilimento e/o affittuari, accertato l'omesso controllo, sarà comminata apposita sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 e la confisca della merce rinvenuta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Qualora il concessionario e/o affittuario si rendesse compiacente e/o fosse accertata la sua disponibilità anche indiretta o per conto di terzi, oltre alla sanzione pecuniaria sopracitata, sarà disposta la chiusura dello stabilimento (bar-ristorante) per due giorni, da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dal riscontro del fatto. Tali disposizioni si applicano anche nelle pertinenze locali di tutte le attività economiche, sia gestite che in stato di abbandono. In caso di compiacenza e/o accertamento di disponibilità anche indiretta o per conto terzi, oltre alle sanzioni pecuniarie sopra citate, sarà disposta, se l'esercizio è attivo, la chiusura per giorni due dell'attività a partire dal decimo giorno l'accertata violazione.

**Art. 3 - contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva.**

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, per le attività poste in tutto il territorio comunale che a seguito di accertamento e contestazione da parte della Polizia Locale altre Forze di Polizia, risultassero luoghi di deposito o di fornitura merce, contraffatta e non (dunque anche merce di modesto valore) oppure "luogo di partenza o base operativa" per i soggetti che svolgono vendita non autorizzata, potrà essere disposta dal Sindaco quale autorità locale di P.S. la sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio per un massimo di 20 giorni consecutivi.

**Art. 4 – misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva**

Per contrastare le attività di vendita in aree e da soggetti non autorizzati, negli spazi

ed aree pubbliche dell'arenile, sono vietati il trasporto e la detenzione senza giustificato motivo di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (ad esempio rose, bigiotteria, cappelli, monili, occhiali, giocattoli o altre piccoli prodotti), verosimilmente destinata alla vendita in modo irregolare, realizzati con le seguenti modalità:

a) con furgoni o altri veicoli privati, comprese le attività di deposito, carico e scarico. In caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie dalla ferrovia all'arenile, a seguito di opportuni rilievi delle forze dell'ordine che accertino l'assenza di giustificato motivo per la suddetta attività di trasporto – conservazione - scarico merci oppure di verifica che funge da mezzo funzionale per la vendita abusiva, l'organo accertatore potrà operare, anche in assenza del trasgressore, la rimozione forzata del veicolo finalizzata all'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo;

b) sui mezzi pubblici mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;

c) a piedi o con velocipedi o motocicli, mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona.

I predetti comportamenti sono vietati, soprattutto se accompagnati con la sosta prolungata in uno stesso luogo o in aree limitrofe, in particolare se nelle zone dove il fenomeno della vendita abusiva è maggiormente conclamato (arenile, aree limitrofe, centri,...), in quanto devono essere considerati come atti direttamente ed immediatamente finalizzati alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto tali facenti parte sostanziale dell'atto di vendita rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione statale, regionale e locale;

Resta inteso che qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, dimora, negozio o area privata o altro luogo del quale abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante della mercanzia stessa, in quanto non connesso con la specificità dell'attività sopra descritta;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, la violazione della presente disposizione comporta la confisca della merce trasportata, detenuta e/o offerta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge;

Chiunque eserciti il commercio senza la prescritta autorizzazione o in violazione delle prescrizioni previste dal titolo abilitativo, oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla legge di settore, qualora impedisca l'accessibilità e la fruizione delle aree interne alla stazione ferroviaria e dei pullman, nelle aree a verde e parchi pubblici, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00;

Il destinatario dei proventi e competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 7 della Legge 689 del 24.11.1981, è il sindaco di Modica.

Si applicano le regole procedurali della stessa legge e, quindi, il pagamento in misura ridotta da euro 100,00 entro il termine di sessanta giorni da contestazione e notificazione. Contestualmente all'accertamento, l'organo accertatore ordina per iscritto al trasgressore di allontanarsi dal luogo in cui ha commesso il fatto, specificando i motivi, la durata del divieto (48 ore dall'accertamento del fatto) e che l'inottemperanza comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 9, comma I, D.L. n. 14/2017, convertito in L. n. 48/2017, aumentata del doppio, ovvero da euro 300,00 a euro a 900,00.

Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Questore di Ragusa, con contestuale segnalazione ai servizi socio-sanitari ove ne ricorrano le condizioni.

#### DISPONE

che la presente ordinanza: sia pubblicata all'Albo Pretorio Informativo del Comunale e sia valida dal 24.07.2018 al 31.08.2018;

sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa;

alla Questura di Ragusa;

al Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa;

al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Ragusa;

al Commissariato di P.S. di Modica;

alla Compagnia Carabinieri di Modica;

alla Tenenza Guardia di Finanza di Modica;

al Comandante Polizia Locale di Modica;

al Comandante Polizia Provinciale di Ragusa;

alla Capitaneria di Porto di Pozzallo;

al SUAP di Modica;

alla P.O. Settore Tributi Comune di Modica.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale di Catania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio del Comune di Modica.

Dal Palazzo di Città.....

Il Sindaco  
Agnazio Abbate

